



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Direttiva sulle frodi con mezzi di pagamento diversi dai contanti\

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

L'istituto del silenzio-assenso non trova applicazione per le autorizzazioni all'installazione e all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dei dipendenti

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Insider trading, la confisca va limitata al solo profitto

Diritto di non rispondere davanti alla CONSOB al vaglio della Corte UE

Pec, incostituzionale il divieto di notifica tra le ore 21 e le 24

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Efficacia "sostanziale" della postergazione

Contratti a distanza, la modifica del termine d'esecuzione equivale ad una nuova proposta

Contratti di vendita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di vizi

Direttiva sulle frodi con mezzi di pagamento diversi dai contanti

Direttiva UE 17 aprile 2019, n. 713

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10 maggio 2019, la Direttiva n. 713 del Parlamento e del Consiglio Europei relativa alla lotta contro le frodi realizzate mediante mezzi di pagamento diversi dal contante. La Direttiva in commento, finalizzata ad introdurre un quadro giuridico uniforme nonchè aggiornato rispetto alle evoluzioni della tecnologia sui mezzi di pagamento, prende in considerazione oltre ai tradizionali mezzi di pagamento diversi dai contanti (quali carte di credito o di debito e assegni bancari), anche i nuovi metodi diffusi negli ultimi anni, come i portafogli elettronici, i pagamenti effettuati attraverso dispositivi mobili e le valute virtuali. Le principali disposizioni hanno ad oggetto l'armonizzazione della disciplina di alcuni reati informatici, per esempio la pirateria informatica e il *phishing*, l'armonizzazione delle sanzioni previste a carico delle persone fisiche, la previsione di politiche di informazione e sensibilizzazione in favore dei cittadini degli Stati membri relativamente alle tecniche di commissione delle frodi di recente emersione o più diffuse, nonché politiche di sostegno a favore delle vittime di tali frodi, anche in considerazione del numero sempre crescente di esse.

[torna su](#)

L'istituto del silenzio-assenso non trova applicazione per le autorizzazioni all'istallazione e all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dei dipendenti

Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08 maggio 2019, n. 3

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'attuale art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), ha chiarito che la fattispecie del silenzio-assenso, prevista dall'art. 20 della L. n. 241/1990, non è configurabile in relazione alle predette autorizzazioni, occorrendo, invece, l'emanazione di un atto espresso di accoglimento, ovvero di rigetto, della relativa istanza da parte dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. In particolare, il Ministero, ha sottolineato che le disposizioni contenute nel richiamato art. 4, commi 1 – 3 dello Statuto dei Lavoratori, sono volte ad evitare che l'attività lavorativa risulti impropriamente caratterizzata da un controllo, continuo e rigido, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione lavorativa e a contemperare, quindi, le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro con la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore. Il Ministero ha ribadito, quindi, che il richiamato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori subordina, in prima battuta, la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti di controllo ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali aziendali, e, solo in mancanza di tale accordo, ad un atto espresso di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

[torna su](#)

Insider trading, la confisca va limitata al solo profitto

Corte Costituzionale – Sentenza del 10 maggio 2019 n. 112

La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione dell'art. 187-sexies del D.lgs. n. 58/1998, nella parte in cui prevede la confisca amministrativa obbligatoria, diretta o per equivalente, dell'intero prodotto di operazioni illecite e dei beni utilizzati per commetterle, piuttosto che del solo profitto ricavato da tali operazioni. Ad avviso della Corte, invero, la confisca del prodotto e dei beni utilizzati relativi all'operazione illecita è caratterizzata da una preponderante natura punitiva che, sommata alle severe pene pecuniarie previste dal Testo Unico della Finanza, conducono a risultati sanzionatori eccessivi e in contrasto con il principio della proporzionalità della sanzione. All'esito di tale analisi, la Corte ha pertanto ritenuto che la confisca del solo profitto del reato, avendo essa finalità solo ripristinatoria e non anche la finalità punitiva già perseguita con altri mezzi, rappresenta l'unica reazione legittima dell'ordinamento all'illecito arricchimento.

[torna su](#)

Diritto di non rispondere davanti alla CONSOB al vaglio della Corte UE

Corte Costituzionale – Ordinanza del 10 maggio 2019 n. 117

La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha interpellato in via pregiudiziale i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di stabilire se, in forza del diritto comunitario, chi è sospettato di abuso di informazioni privilegiate abbia la facoltà di avvalersi del diritto di non rispondere alle domande formulate dalla CONSOB nell'ambito della sua attività di vigilanza sui mercati finanziari. La questione, a sua volta sollevata alla Corte Costituzionale dalla Corte di Cassazione, è nata dal caso di un amministratore di società, il quale, sottoposto a pesanti sanzioni pecuniarie per non aver ottemperato tempestivamente alle richieste della CONSOB, nell'ambito di indagini da quest'ultima avviate in merito a sospette operazioni finanziarie dal medesimo compiute, ha sostenuto di aver esercitato il diritto a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessionaria e a non contribuire alla propria incolpazione. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione ha quindi avuto ad oggetto l'art. 187-*quinquiesdecies* del Testo Unico sulla Finanza, per la parte in cui prevede pesanti sanzioni pecuniarie a carico di chi non ottempera in tempo alle richieste della CONSOB, in ragione del possibile contrasto di tale previsione con il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione e, in via mediata, con l'art. 6 della CEDU e con l'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti politici. La Consulta, che ha già più volte affermato che le sanzioni amministrative in materia di abuso di informazioni privilegiate, a causa della loro peculiare afflittività, costituiscono misure di natura punitiva, e come tali soggette agli standard di tutela previsti dalla Costituzione, ha quindi ritenuto necessario rimettere la questione alla Corte Europea.

[torna su](#)

Pec, incostituzionale il divieto di notifica tra le ore 21 e le 24

Corte Costituzionale – Sentenza del 9 aprile 2019 n. 75

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 16-septies del D.L. 179/2012 nella parte in cui prevede che la notifica di atti giudiziari a mezzo Pec, quando la ricevuta di accettazione viene generata tra le ore 21 e le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo invece che al momento della sua generazione. Ad avviso della Consulta, la disciplina dettata dalla norma, sebbene miri a tutelare il diritto al riposo del destinatario della notifica, che altrimenti sarebbe costretto a controllare sistematicamente la propria casella di posta elettronica certificata, impedisce al mittente di fruire pienamente del termine utile per porre in essere gli adempimenti di cui è onerato e che, nel vigore delle norme in materia di

processo civile telematico, devono ritenersi coincidenti con la mezzanotte dell'ultimo giorno a disposizione. La norma, osserva infatti la Corte, è caratterizzata da un'intrinseca irrazionalità nella misura in cui non tiene conto delle differenze tra il sistema tecnologico telematico e il sistema tradizionale di notificazione, il quale non può prescindere dagli orari di apertura degli uffici preposti.

[torna su](#)

Efficacia "sostanziale" della postergazione

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 15 maggio 2019 n. 12994

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha confermato l'orientamento secondo cui, ai sensi dell'art. 2467 c.c., in materia di finanziamento soci, la regola della postergazione del credito del socio opera, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, a prescindere dall'esistenza di un concorso effettivo con altri creditori sociali. La Corte ripercorre la ratio della norma, che è quella di evitare sostanzialmente che, in situazioni di squilibrio della società, il rischio di impresa sia trasferito dalla società al mercato, per cui il finanziamento è "anomalo" o "sostitutivo del capitale" quando un comune creditore non lo avrebbe concesso a causa della situazione finanziaria della società. Conseguentemente, ai sensi della disposizione codicistica, al ricorrere di tali situazioni, l'effetto della postergazione è automatico, nel senso che la società non può mai procedere al rimborso del credito al socio finché perdura la situazione di squilibrio, mentre, venuto meno quest'ultimo, il credito del socio torna ad essere ordinariamente esigibile, anche a prescindere, in entrambi i casi, dall'esistenza di ulteriori crediti di terzi.

[torna su](#)

Contratti a distanza, la modifica del termine d'esecuzione equivale ad una nuova proposta

Corte di Cassazione – VI Sezione Civile – Ordinanza del 15 maggio 2019 n. 12899

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha ribadito che in materia di conclusione di contratti tra persone lontane, se l'accettante modifica il termine indicato nella proposta per l'esecuzione del contratto stesso, tale modifica è sufficiente a configurare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1326 c.c., una nuova proposta contrattuale, con conseguente necessità di accettazione da parte dell'originario proponente. Invero, la modifica da parte dell'oblato del termine per l'esecuzione del contratto comporta la pianificazione e la realizzazione di un complesso di interessi essenzialmente diverso da quello previsto dal proponente, a maggior ragione quando dall'analisi di tale assetto di interessi traspare, anche implicitamente, che le parti abbiano attribuito al nuovo termine carattere di essenzialità.

[torna su](#)

Contratti di vendita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di vizi

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 3 maggio 2019 n. 11748

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore che voglia esercitare le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Ad avviso della Suprema Corte, l'obbligazione di consegna, prevista dall'art. 1476 c.c., ha ad oggetto esattamente quelle cose che hanno fatto parte dell'accordo traslativo, nello stato in cui esse si trovavano al momento della conclusione del contratto e indipendentemente dalla eventuale

presenza di vizi nelle stesse, cosicché, l'eventuale consegna della cosa viziata non costituisce inadempimento di una obbligazione contrattuale, ma solo la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso. L'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", intesa come dovere di prestazione, ma di "soggezione", esponendolo all'eventuale iniziativa del compratore volta alla risoluzione o alla modificazione del contratto di vendita. In tale ottica, conseguentemente, poiché dunque la garanzia per vizi non va inquadrata sul piano dell'inadempimento di una obbligazione, pur generando una responsabilità contrattuale speciale, in materia di riparto dell'onere della prova, secondo il disposto di cui all'art. 2967 c.c., spetterà al compratore provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende fare valere in giudizio e, dunque, provare l'esistenza dei vizi.

[torna su](#)

...

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it